

**Regolamento
concernente l'esame complementare per l'ammissione
dei titolari di un attestato di maturità professionale federale
alle università cantonali e ai politecnici federali**
(del 17 marzo 2011)

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970, visti gli
articoli 3, 4 e 6 dell'Accordo intercantionale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
del 18 febbraio 1993,
e in applicazione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio
federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione,

decreta:

I. Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federali.

Scopo dell'esame complementare

Art. 2 ¹Con l'esame complementare le persone titolari di un attestato federale di maturità professionale acquisiscono le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari.

²L'attestato di superamento dell'esame complementare insieme all'attestato federale di maturità professionale valgono come attestato equivalente ad una maturità liceale federale o maturità liceale cantonale riconosciuta a livello svizzero. In quanto tale, dà diritto all'ammissione:

- a. ai politecnici federali secondo la legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF;
- b. agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche.

³L'ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale.

II. Esame complementare

Principi

Art. 3 ¹L'esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità.

²Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.

³La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, autorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero ad organizzare l'esame complementare. La condizione è che questa scuola proponga un corso di preparazione di un anno.

**Scopo dell'esame, sessioni, iscrizione
ammissione, tasse**

Art. 4 ¹Allo scopo dell'esame, alle sessioni, all'iscrizione, all'ammissione e alle tasse si applicano per analogia:

- a. le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità;
- b. le disposizioni dell'ordinanza del 4 febbraio 1970 sulle tasse e indennità per l'esame svizzero di maturità.

²Le sessioni d'esame, l'iscrizione e le tasse per l'esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle relative disposizioni cantonali.

³Le scuole autorizzate a organizzare l'esame complementare possono ammettere soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno.

Obiettivi e programmi d'esame per le singole materie

Art. 5 ¹Gli obiettivi e i programmi d'esame per le singole materie si fondano sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.

²Essi sono contenuti nelle direttive secondo l'articolo 6.

Direttive

Art. 6 ¹A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Queste disciplinano in particolare:

- a. i dettagli dell'ammissione;
- b. gli obiettivi e i programmi d'esame per le singole materie;
- c. la procedura d'esame e i criteri di valutazione;
- d. gli strumenti di lavoro ammessi all'esame;
- e. i gruppi di materie se l'esame è suddiviso in due sessioni.

²La commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere.

³Le direttive sono sottoposte all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell'economia e del Comitato della CDPE.

Materie d'esame

Art. 7 Le candidate / i candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti:

- a. prima lingua nazionale (tedesco, francese o italiano);
- b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese;
- c. matematica;
- d. scienze sperimentali (ambiti biologia, chimica e fisica);
- e. scienze umane e sociali (ambiti storia e geografia).

Modalità d'esame

Art. 8 Nelle materie d'esame si procede come segue:

- a. prima lingua nazionale: prova scritta e orale;
- b. seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale;
- c. matematica: prova scritta e orale;
- d. scienze sperimentali: prova scritta;
- e. scienze umane e sociali: prova scritta.

Esame in due sessioni

Art. 9 ¹L'esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame completo in un'unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.

²Se svolto in una scuola, l'esame deve essere sostenuto come esame completo in un'unica sessione.

Note, totale dei punti e ponderazione delle note

Art. 10 ¹Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

²Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.

³Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie.

⁴Tutte le note hanno lo stesso peso.

Superamento dell'esame

Art. 11 ¹L'esame è superato se la candidata / il candidato:

- a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti;
- b. non ha più di due note inferiori a 4; e
- c. non ha nessuna nota inferiore a 2.

²L'esame non è superato se la candidata / il candidato:

- a. non adempie le condizioni del capoverso 1;
- b. non si presenta all'esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
- c. non continua l'esame iniziato senza autorizzazione;
- d. si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali.

Sanzioni, valutazione dell'esame, attestato, deroghe e procedura di ricorso

Art. 12 Alle sanzioni, alla valutazione dell'esame, all'attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia:

- a. le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità, se l'esame complementare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità;
- b. le disposizioni cantonali sull'esame liceale di maturità, se l'esame complementare è organizzato da una scuola.

Ripetizione dell'esame

Art. 13 ¹L'esame può essere ripetuto una volta. Se l'esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.

²Le prove nelle materie in cui la candidata / il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute.

III. Disposizioni finali

Diritto previgente: abrogazione

Art. 14 Il regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella) del 4 marzo 2004 è abrogata.

Disposizioni transitorie

Art. 15 ¹Chi inizia l'esame nelle condizioni definite dal regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella) può portarlo a termine secondo questo diritto entro la fine del 2012.

²Chi non supera l'esame nelle condizioni definite dal regolamento Passerella, dal 1° gennaio 2012 può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto.

Entrata in vigore

Art. 16 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.

Publicato nel BU **2012**, 139.